



COMUNE di TURI  
(Città Metropolitana di Bari)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI

[Approvato con D.C.C. N. 38 del 30.06.2021. Modificato con D.C.C. N. 18 del 31.05.2022,  
D.C.C. N. 33 del 29.07.2022 , D.C.C. N. 64 del 30.12.2022 e DCC \_\_\_ n \_\_\_\_\_ del  
26/04/2023 ]

## INDICE

<b>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>4</b>
Art. 1- ISTITUZIONE DEL TRIBUTO.....	4
Art. 2- OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	4
Art. 3- RIFIUTO SOLIDO URBANO E RIFIUTO SPECIALE .....	4
Art. 4- SOGGETTO ATTIVO.....	5
Art. 5- SOGGETTO PASSIVO .....	5
Art. 6- PRESUPPOSTO OGGETTIVO .....	6
Art. 7- DEFINIZIONI .....	6
Art. 8- LOCALI ESCLUSI DAL TRIBUTO.....	7
Art. 9- DEFINIZIONE DI AREE IMPONIBILI E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI FUORI DAL SERVIZIO PUBBLICO.....	8
Art. 10- AREE ESCLUSE DAL TRIBUTO.....	9
Art. 11- DECORRENZA DEL TRIBUTO.....	9
Art. 12- VINCOLO DI SOL/DAR/ETA'.....	10
Art. 13- ISTITUZIONI SCOLASTICHE.....	10
<b>CAPO II- COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI DI DETERMINAZIONE TARIFFE .....</b>	<b>11</b>
Art. 14- PIANO FINANZIARIO.....	11
Art. 15- COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA.....	11
Art. 16- COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA.....	11
<b>CAPO Iii- CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DELLE UTENZE.....</b>	<b>12</b>
Art. 17- CATEGORIE DI CONTRIBUENZA .....	12
Art. 18- UTENZE DOMESTICHE.....	12
Art. 19- CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE .....	13
Art. 20- CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	13
Art. 21- UTENZE NON DOMESTICHE .....	14
Art. 22- CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	14
Art. 23- DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE.....	14
Art. 24- AREE DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE.....	16
Art. 25- APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E DEL LIMITE TERRITORIALE ...	16
<b>CAPO IV - DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI.....</b>	<b>17</b>
Art. 26- ISTANZA PER RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI .....	17
Art. 27- RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO .....	17
Art. 28- ESENZIONI .....	18
Art. 29- RIDUZIONI PER MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI .....	18
Art. 30- CRITERI PER LE AGEVOLAZIONI.....	18
Art. 31- RIDUZIONI PER RICICLO DI RIFIUTI URBANI DI UTENZE NON DOMESTICHE.....	19
Art. 32- RIDUZIONI PER LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI .....	20
<b>CAPO V - DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO.....</b>	<b>21</b>
Art. 33- TRIBUTO GIORNALIERO .....	21
Art. 34- APPLICAZIONE DEL TRIBUTO GIORNALIERO PER OCCUPAZIONI ABUSIVE.....	21
Art. 35- TRIBUTO PROVINCIALE.....	22
<b>CAPO VI - DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO .....</b>	<b>23</b>
Art. 36 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE.....	23
Art. 37 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE .....	23
Art. 38 - TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO.....	24
Art. 39 - VERSAMENTO DEL TRIBUTO, RECLAMI E RIMBORSI.....	26
Art. 40- FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO.....	27
<b>CAPO VII - ACCERTAMENTI - SANZIONI - CONTENZIOSO .....</b>	<b>29</b>
Art. 41 - ACCERTAMENTI .....	29
Art. 42 - SANZIONI.....	29
Art. 43 - CONTENZIOSO .....	29
Art. 44 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	29

CAPO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .....	30
<i>Art. 45 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO</i> .....	30
<i>Art. 46 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI</i> .....	30
ALLEGATO A .....	31
CATEGORIE TARIFFARIE DI UTENZE DOMESTICHE .....	31
CATEGORIE TARIFFARIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.....	31
ALLEGATO B .....	32
ELENCO DEI RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE .....	32

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### *Art. 1 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO*

- 1) Per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani a decorrere dal 1° gennaio 2014, è stata istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI), da applicare secondo quanto disposto dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
- 2) Il predetto prelievo, di natura tributaria, è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento.
- 3) La classificazione dei rifiuti urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui all'art. 184 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. e secondo le disposizioni regolamentari vigenti.
- 4) L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013.
- 5) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### *Art. 2 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO*

- 1) Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, statuita dall'art. 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013.
- 2) Il presente regolamento fissa i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
  - a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
  - b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
  - c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

### *Art. 3 - RIFIUTO SOLIDO URBANO E RIFIUTO SPECIALE*

- 1) La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.
- 2) Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;

- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
  - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.
- 3) Sono rifiuti speciali - ex art. 184, comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile, e della pesca;
  - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184 bis;
  - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
  - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
  - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
  - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
  - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
  - i) i veicoli fuori uso.

#### ***Art. 4-SOGGETTO ATTIVO***

- 1) Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio mslste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
- 2) In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

#### ***Art. 5-SOGGETTO PASSIVO***

- 1) Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all' art. 184 del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i e rifiuti espressamente assimilati (se non pericolosi), come individuati all'art. 3, comma 3.
- 2) Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie dei locali e delle aree.
- 3) In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che

gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti o detentori.

- 4) Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.
- 5) Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere, B&B e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.
- 6) Il Comune, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.

#### ***Art. 6 - PRESUPPOSTO OGGETTIVO***

- 1) Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso, dall'occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2) Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tre lati, a qualsiasi uso adibiti.
- 3) La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata da titolare di pubblica autorità. Per le utenze domestiche la medesima presunzione è integrata dall'acquisizione della residenza anagrafica.
- 4) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
- 5) Sono escluse dal tributo:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 e.e. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
  - e) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze non domestiche, fatta eccezione per le aree operative.
- 6) La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

#### ***Art. 7 - DEFINIZIONI***

- 1) Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) **locali:** le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) **aree scoperte:** sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) **pertinenze:** Le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione purché classificate esclusivamente nelle categorie catastali C2 e C6 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Non rileva sia l'ubicazione che la distanza, ma esclusivamente il fatto che la pertinenza sia effettivamente asservita all'abitazione principale;
- d) **utenze domestiche:** le superfici adibite a civile abitazione;
- e) **utenze non domestiche:** le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

### **Art. 8 - LOCALI ESCLUSI DAL TRIBUTO**

- 1) Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori e a condizione che dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente individuata dall'art. 185 del D.Lgs. 30 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii..
- 2) Sono altresì esclusi dal tributo:
  - a) le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
  - b) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati agli usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
  - c) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
  - d) le superfici dei condomini di cui all'art. 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva;
  - e) solai e sottotetti non collegati da scale fisse, ascensori o montacarichi, e con altezze inferiori a mt. 1,50;
  - f) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato (chiese e sagrestie), con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;
- 3) Sono altresì esclusi dal tributo:
  - a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri. In particolare, sono escluse le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
- 4) Nel caso di locali esclusi dal tributo ai sensi delle precedenti lettere a) o b) del comma 3 che si trovino all'interno di fabbricati a destinazione ordinaria e quindi accatastati assieme a locali soggetti al tributo, la loro incidenza in termini di superficie da sottrarre al tributo viene calcolata in maniera proporzionale alla superficie calpestabile, tenuto conto delle superfici convenzionali che influiscono sulla superficie catastale.
  - 5) Le circostanze che determinano la non assoggettabilità al tributo devono essere indicate nella dichiarazione di attivazione o di variazione dell'occupazione o conduzione e debitamente riscontrate in base ad elementi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione; in particolare, per usufruire dell'esclusione gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione l'attività esercitata, la superficie complessiva, le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), distinti per codice CER, avendo cura di produrre annualmente la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate, che in mancanza potrà essere richiesta dal Comune.
  - 6) Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

*Art. 9 - DEFINIZIONE DI AREE IMPONIBILI E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI FUORI DAL SERVIZIO PUBBLICO*

- 1) Sono assoggettabili alla tassa tutte le aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite, delle utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.
- 2) Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani a norma dell'art. 183, comma 1, lett. b - ter) del D.Lgs. 152/2006, possono conferire gli stessi al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 3) Le utenze che si avvalgono della facoltà di cui al comma 2 sono escluse dalla corresponsione della sola quota variabile.
- 4) Ai fini del beneficio di cui al comma 3, le utenze non domestiche interessate devono presentare a mezzo PEC al comune:
  - a. la comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante con il quale manifesta la volontà di avvalersi della facoltà di cui al comma 2, nella quale devono essere indicati, l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico;
  - b. copia dei contratti sottoscritti con i soggetti di cui al comma 2;
- 5) La comunicazione di cui al comma 4 lett. a), con la quale le utenze manifestano la scelta di far ricorso al mercato attraverso impresa privata specializzata, produce effetto per il biennio decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stata presentata, a pena d'inammissibilità, entro il 30 giugno dell'anno precedente.
- 6) Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica deve presentare all'Ufficio Tributi ed all'Ufficio Ambiente comunale nonché al soggetto gestore a mezzo PEC, la



documentazione attestante i quantitativi dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente al di fuori del servizio pubblico, rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, in difetto della quale si procederà al recupero della TARI non versata per la quota variabile, che contenga almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegata alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

In difetto anche di uno degli elementi sopra riportati, salvo i casi di tempestiva integrazione, l'Ufficio procede al recupero della quota variabile della TARI con applicazione delle sanzioni dichiarative e ferme restando più gravi violazioni ..

- 7) L'opzione disciplinata dal comma 1 del presente articolo è vincolante per l'utenza non domestica per un periodo non inferiore a due anni, fatta salva la facoltà di presentare al gestore la richiesta di rientro anticipato al servizio pubblico.
- 8) La richiesta di cui al co. 5 produce effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, e deve, inderogabilmente, essere presentata entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello del rientro, ai fini della verifica di fattibilità in termini tecnico – organizzativi di esclusiva pertinenza dell'Ufficio Ambiente comunale.
- 9) Per le utenze non domestiche che non intendono avvalersi della facoltà prevista dal presente articolo, trova applicazione la disciplina agevolativa vigente.
- 10) Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al precedente comma 4 entro i termini di cui al successivo comma 5, s'intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti, influenti sull'ammontare del tributo.
- 11) Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della stessa, dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.
- 12) L'Ufficio comunica l'esito della verifica all'utenza non domestica entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 6.
- 13) Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.

### ***Art. 10 - AREE ESCLUSE DAL TRIBUTO***

- 1) Sono escluse dall'applicazione del tributo, oltre alle superfici scoperte in condizioni analoghe a quelle indicate al comma 3 dell'art. 8, le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni e alle aree comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, purché non utilizzate in via esclusiva nonché le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola o delle attività connesse ai sensi dell'art. 2135 C.C.
- 2) Sono altresì escluse:
  - a) per le utenze non domestiche, la parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è la presenza di persone fisiche;
  - b) le aree non accessibili e/o intercluse da stabile recinzione;
  - c) le aree abbandonate e comunque in condizioni tali da evidenziarne il mancato utilizzo;
  - d) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - e) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di lavaggio.

### ***Art. 11 - DECORRENZA DEL TRIBUTO***

- 1) Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2) L'obbligazione decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso.
- 3) La cessazione nel corso dell'anno della detenzione, occupazione o possesso dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 35 e 36 del presente regolamento ovvero accertata d'ufficio in base alle comunicazioni trasmesse dall'Ufficio anagrafe del Comune, comporta la cessazione dell'obbligazione tributaria nonché il rimborso del tributo eventualmente già versato a decorrere dal primo giorno successivo a

quello in cui è avvenuta l'effettiva cessazione della detenzione, occupazione o possesso.

- 4) In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione della detenzione, occupazione o possesso il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha presentato la dichiarazione di cessazione dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore, occupante o possessore subentrante.
- 5) Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento o diminuzione di tariffa, producono effetti dal primo giorno successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 37, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della stessa.
- 6) Le variazioni di tariffa, ordinariamente conteggiate a conguaglio, che generano un credito a favore del contribuente sono regolarizzate contabilmente con la successiva bollettazione TARI.

#### *Art. 12 - VINCOLO DI SOLIDARIETA'*

- 1) I soggetti passivi che detengono od occupano i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli 6 e 9, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

#### *Art. 13 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE*

- 1) Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

## CAPO II - COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI DI DETERMINAZIONE TARIFFE

### *Art. 14 - PIANO FINANZIARIO*

- 1) La tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e di pulizia stradale, nonché i costi del trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003. Sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono direttamente a proprie spese i produttori medesimi.
- 2) I costi annuali devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, secondo i criteri e le modalità indicate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 3) A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze de fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
- 4) La redazione del Piano Finanziario e le sue modalità di approvazione sono conformate alla deliberazione n. 443/2019 dell'Autorità per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e successive integrazioni e modificazioni aventi forza di norma.

### *Art. 15 - COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA*

- 1) Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalla normativa vigente, approva le tariffe sulla base del Piano Finanziario, adottando i criteri indicati nei precedenti articoli e dal richiamato D.P.R. n. 158/1999.
- 2) La tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 3) La tariffa è altresì commisurata alla quantità e alla qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, adottando i criteri dettati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dall'art. 1, comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013.

### *Art. 16 - COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA*

- 1) La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
- 2) La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi. La valorizzazione economica dei materiali recuperati e venduti viene sottratta dall'ammontare del corrispettivo riconosciuto al gestore del servizio.

## CAPO III - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DELLE UTENZE

### *Art. 17 - CATEGORIE DI CONTRIBUENZA*

- 1) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 2) Le categorie di contribuenza sono quelle individuate nel D.P.R. n. 158/1999.
- 3) I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. n. 158/1999, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
- 4) Le categorie di utenza non domestica sono determinate sulla base delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l'autorizzazione all'esercizio di attività. Il Comune si riserva di verificare la documentazione prodotta dall'utente, nonché l'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree.
- 5) Al fine dell'applicazione della tariffa in ciascuna delle suddette categorie si intendono ricompresi anche eventuali locali di servizio e pertinenze (es. depositi, uffici, servizi) a meno che non siano accatastati autonomamente.

### *Art. 18 - UTENZE DOMESTICHE*

- 1) Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc..
- 2) La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti e comprende tutte le dichiarate pertinenze (categorie catastali C/2 - depositi e C/6 garage).
- 3) Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, se condotte da persone non fisiche, si considerano utenze non domestiche.
- 4) Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dai successivi art. 36 e 37, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate periodicamente dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
- 5) Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo.
- 6) Per le utenze domestiche occupate da persone fisiche non residenti o da residenti all'estero, qualora il contribuente non abbia provveduto a dichiarare il numero effettivo dei componenti il proprio nucleo familiare e il Comune sia impossibilitato a conoscere tale dato, la tariffa applicata coincide presuntivamente con quella pari al numero di tre occupanti.
- 7) Per le utenze domestiche tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari il numero degli occupanti è dato dal numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.
- 8) I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza nei termini previsti, qualora:
  - ./ il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi;
  - ./ il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo a seguito di

ricovero permanente.

- 9) La decorrenza della variazione della composizione del nucleo familiare di cui al comma 8 decorre dal giorno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione purché questa sia comprovata da apposita documentazione probatoria (*contratto di locazione, contratti di utenza, dichiarazioni dei datori di lavoro pubblici o privati, dichiarazioni dei Comandanti del corpo cui il militare appartiene, dichiarazione del responsabile della struttura socio-sanitaria presso cui il contribuente è ricoverato, ecc.*) da prodursi annualmente con apposita istanza del titolare della scheda anagrafica o di altro componente legittimato entro il termine ordinario della dichiarazione.
- 10) Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente a decorrere dalla data in cui risulta tale variazione.

#### *Art. 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE*

- 1) Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei **componenti del nucleo familiare. In particolare, l'ultima categoria include, in maniera** residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

#### *Art. 20 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE*

- 1) La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie, dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, di ogni categoria di dette utenze, corretta con uno specifico coefficiente di adattamento, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla scorta del numero dei componenti il nucleo familiare e della predetta superficie.
- 2) La quota variabile della tariffa è rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche, in relazione alle predette categorie di utenze, corretta con specifici coefficienti secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 3) Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, anche se appartenenti a nuclei anagraficamente distinti, così come risultante dalle risultanze anagrafiche comunali, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente, comprese le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma che dimorano nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (*come, ad es., le colf che dimorano presso la famiglia*), fatto salvo quanto stabilito all'art. 18, commi 8-9 e 10, del presente regolamento.
- 4) Per le unità immobiliari ad uso domestico, prive di utenze, dichiarate non utilizzate e tenute a disposizione, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali C/2 e C/6, la tassa è determinata applicando alla superficie imponibile la categoria tariffaria più bassa con esclusione della sua parte variabile.
- 5) Per le unità immobiliari detenute ed occupate da utenze domestiche ed ubicate nel centro storico – zona Al – ed accatastate separatamente ma che, pur essendo gravate da diritti reali non omogenei, vengono, di fatto, utilizzate come unica abitazione principale, essendo funzionalmente collegate tra loro, la quota fissa della tariffa è data dalla somma complessiva delle superfici di ciascuna unità, mentre la quota variabile è computata, con riferimento alla composizione del nucleo familiare, una sola volta a condizione che il contribuente presenti al Comune, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., apposita richiesta di titolo edilizio abilitativo (comunicazione inizio lavori, SCIA, DIA, permesso di costruire, ecc.) e si impegni a provvedere alla variazione catastale presso l'Agenzia del Territorio entro il termine di 30 giorni

dall'ultimazione dei lavori; successivamente, sarà cura del contribuente trasmettere all'Ufficio Tributi del Comune, entro il termine di 30 giorni, copia dell'avvenuta registrazione della suddetta variazione catastale.

- 6) Per le unità immobiliari non pertinenziali e dichiarate ad uso domestico, la tassa è determinata applicando alla superficie imponibile la categoria tariffaria più bassa con riduzione del 50% della sua parte variabile.
- 7) La categoria tariffaria applicata alle unità immobiliari destinate alle attività di accoglienza ricettiva esercitate da privati anche in via occasionale o saltuaria, riconducibili alla nozione comune di *bed & breakfast*, casa vacanze e affittacamere è sempre quella per le utenze domestiche con 6 o più occupanti.

#### *Art. 21 - UTENZE NON DOMESTICHE*

- 1) Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività con o senza scopo di lucro.
- 2) La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.
- 3) Per le unità immobiliari ad uso non domestico, prive di utenze, dichiarate non utilizzate per attività economiche e tenute a disposizione, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali C/2 e C/6 e sempre che non siano diversamente utilizzate, la tassa è determinata applicando alla superficie imponibile la categoria tariffaria 3 (*Autorimesse, magazzini senza vendita diretta*) con esclusione della sua parte variabile.

#### *Art. 22 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE*

- 1) Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee come da allegato "A ", sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
- 2) Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.
- 3) In particolare, vengono assunte le categorie previste dal D.P.R. n. 158/1999, a cui vengono applicati i corrispondenti coefficienti potenziali di produzione del rifiuto.
- 4) Per ulteriori categorie di utenze non previste dal D.P.R. n. 158/1999 verranno assunti coefficienti acquisiti a seguito di monitoraggi eseguiti sul territorio.
- 5) La quota variabile della tariffa delle utenze è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento.

#### *Art. 23 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE*

- 1) La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le



superfici dichiarate o accertate ai fini dei pregressi prelievi sui rifiuti.

- 2) Per i locali la superficie calpestabile è misurata sul filo interno dei muri.
- 3) Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.
- 4) Ai soli fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, in assenza della superficie calpestabile, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
- 5) Dal 1° gennaio dell'anno successivo alla emanazione dell'apposito provvedimento previsto dall'art. 1, comma 645, della legge n. 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
- 6) Per le unità immobiliari a cui è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010 e ss.mm.ii., il tributo è altresì calcolato a titolo di acconto, salvo successivo conguaglio.
- 7) Per le altre unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, ovvero per le unità immobiliari a destinazione speciale (categorie catastali del gruppo D ed E), la superficie imponibile è comunque quella calpestabile.
- 8) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa; in caso di locali ad uso promiscuo per i quali non sia possibile individuare la relativa destinazione, la superficie è convenzionalmente ripartita nella misura del 50% tra utenza domestica e quella non domestica.
- 9) Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento indicata nel seguente elenco:

Tipologia di attività	% di riduzione della superficie promiscua
Ambulatori dentistici, laboratori radiologici, laboratori odontotecnici, laboratori di analisi (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla legge 833/88 e successive variazioni)	40%
Ambulatori medici (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla legge 833/88 e successive variazioni)	20%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	20%-
Distributori di carburante	20%
Autofficine per riparazione veicoli	20%
Gommisti	20%
Elettrauto	20%



Caseifici e aziende produttrici di vino e bevande	10%
Rosticcerie e pasticcerie	10%
Falegnamerie	30%
Autocarrozzerie e verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, produzione di ceramiche, smalterie	40%
Officine di carpenteria metallica	40%
Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie	40%
Laboratori fotografici ed eliografie	10%
Allestimenti pubblicitari, insegne luminose	30%
Produzione di plastiche e vetroresine	40%
Macellerie	20%
Pescherie	20%
Parrucchieri	20%
Imprese di trasporto e di logistica	30%

Ove la produzione di rifiuti speciali, a cui è correlata la riduzione, non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

- 10) La riduzione prevista dal comma precedente viene riconosciuta su richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali.

*Art. 24 - AREE DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE*

- 1) Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito allo stesso, assoggettando al tributo la parte operativa.
- 2) Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.

*Art. 25 - APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E DEL LIMITE TERRITORIALE*

- 1) Come previsto al comma 656 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, qualora tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni.
- 2) Tenuto conto del servizio di raccolta comunale, basato sul sistema "porta a porta", prevede che tutte le utenze coinvolte dal servizio si devono intendere servite, per le eventuali utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% previo formale conferma da parte del Servizio Ambiente ovvero del gestore del servizio operativo.

- 3) Le riduzioni di cui al presente articolo assorbono, ove ne ricorrano le condizioni, le ulteriori riduzioni di cui agli art. 27 e 29 del presente regolamento.

#### CAPO IV - DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI

##### *Art. 26 - ISTANZA PER RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI*

- 1) Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di dichiarazione iniziale ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune, completa della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.
- 2) L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione è concessa solo a seguito dell'avvenuta positiva valutazione della documentazione necessaria da parte dell'ufficio competente.
- 3) Restano valide, purché complete di tutti i dati obbligatori previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento, le dichiarazioni, presentate ai fini dell'ottenimento delle riduzioni, agevolazioni ed esenzioni, già acquisite dall'Ufficio Tributi nella vigenza del regolamento comunale TAR SU.

##### *Art. 27 - RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO*

1) Ai sensi del comma 659 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 la tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sotto indicata:

- a) 33%: per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- b) 30%: per famiglie numerose i cui componenti siano in numero pari o superiore a cinque che siano titolari di redditi, il cui valore ISEE complessivo valido nell'anno per il quale si chiede il beneficio, non superi il limite di € 10.000,00 e che sia riferito agli stessi occupanti alla data del 1° gennaio; qualora presenti più nuclei famigliari che danno origine a diversi ISEE, il limite non deve essere superato dalla sommatoria degli stessi;
- c) 50%: per famiglie che hanno trasferito la propria residenza nel "centro storico"- zona A1 - i cui componenti siano titolari di redditi, il cui valore ISEE complessivo valido nell'anno per il quale si chiede il beneficio, non superi il limite di € 10.000,00 e che sia riferito agli stessi occupanti alla data del 1° gennaio; qualora presenti più nuclei famigliari che danno origine a diversi ISEE, il limite non deve essere superato dalla sommatoria degli stessi;
- d) 10%: per le utenze domestiche che effettuano l'autocompostaggio secondo la disciplina approvata dall'art. 1 AIO BA/5;
- e) 20%: per le abitazioni e relative pertinenze occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di 6 mesi all'anno in altro comune italiano al di fuori della Regione Puglia;
- f) 50% per le sole abitazioni prive di occupanti a qualunque titolo, con residenti che abbiano spostato la loro dimora per almeno sei mesi presso Residenze Socio Sanitarie Assistenziali, da applicarsi per il periodo di vigenza della condizione, certificata dall'operatore economico a corredo della denuncia di variazione iniziale e finale;
- g) 50% sulla quota variabile per le sole abitazioni occupate da famiglie monocomponente il cui valore ISEE complessivo valido nell'anno nel quale si chiede il beneficio, non superi il limite di € 6.000,00 e che sia riferito allo stesso occupante alla data del 1° gennaio.

2) Ai sensi del comma 48 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' ridotta nella misura sottoindicata:

- 66,66%: per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non detenuta/occupata da altro soggetto, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti in Italia, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;

3) Le riduzioni tariffarie sopra indicate, non collegate a componenti reddituali, competono a richiesta dell'interessato, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentate ai sensi dell'art. 36 del presente regolamento, purché debitamente documentate.

4) Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione dei benefici entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione e cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

5) La richiesta di riduzione per le riduzioni collegate a componenti reddituali, corredata dall'attestazione ISEE valida alla data di presentazione, dovrà essere alla presentazione nell'anno di competenza e comunque non oltre, a pena di decadenza, l'ultimo giorno del mese di marzo.

#### *Art. 28 - ESENZIONI*

- 1) E' riconosciuta esenzione totale (100%) dal pagamento della Tari, per un periodo di 72 mesi alle utenze per le quali ricorrano, in concomitanza tutte le seguenti condizioni:
  - a) le utenze siano ubicate nel centro storico zona A1
  - b) le utenze siano non domestiche: attività commerciali, pubblici esercizi ed attività artigianali;
  - c) le attività di cui alla precedente lettera b siano di nuova apertura, anche per subingresso;

#### *Art. 29 - RIDUZIONI PER MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI*

- 1) Sono riconosciute riduzioni tariffarie in relazione ai seguenti criteri:
  - a) le utenze domestiche: conferimento dei rifiuti recuperabili direttamente alle Isole ecologiche attrezzate e compostaggio domestico, secondo quanto previsto dal successivo art. 30;
  - b) le utenze non domestiche: quantità di rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. b - ter) del D.Lgs. 152/2006 che dimostrano di aver avviato direttamente a riciclo con ditte autorizzate secondo quanto previsto dal successivo art. 31.

#### *Art. 30 - CRITERI PER LE AGEVOLAZIONI*

- 1) Il Consiglio comunale, in occasione dell'approvazione annuale delle tariffe, può deliberare agevolazioni, sotto forma di riduzioni o esenzioni, secondo i criteri previsti nel presente articolo.
- 2) Le agevolazioni, da riconoscersi sempre con apposita deliberazione consiliare in sede di approvazione annuale delle tariffe, sono applicate in relazione ai seguenti criteri:

- a) famiglie (utenze domestiche) che versano in condizioni di disagio sociale ed economico valutato in relazione all'ISEE;
  - b) riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta.
- 3) In relazione all'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, l'esenzione totale può essere applicata unicamente per locali ed aree delle fondazioni e/o associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.
  - 4) La copertura finanziaria delle agevolazioni può essere garantita con le risorse della TARI ovvero, in alternativa, attraverso specifiche autorizzazioni di spesa a carico del bilancio facendo ricorso, in tale ultimo caso, a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

*Art. 31 - RIDUZIONI PER RICICLO DI RIFIUTI URBANI DI UTENZE NON DOMESTICHE*

- 1) Per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. b – ter) del D.Lgs. 152/2006, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD massimo della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è concessa una riduzione del tributo da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
- 2) La riduzione del comma precedente viene calcolata mediante un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo rispetto al totale dei rifiuti prodotti determinata ai sensi del comma 1. L'ammontare della riduzione non può in ogni caso essere superiore ad una percentuale della quota variabile della tariffa, da determinarsi con la deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe.
- 3) La proporzionalità è determinata dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione annua presunta di rifiuti calcolata ai sensi del comma 1.
- 4) Il quantitativo dei rifiuti avviati a riciclo viene valorizzato in funzione della tipologia del rifiuto urbano, in base a dati da determinarsi con la deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe.
- 5) Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati a riciclo, debitamente controfirmati dal responsabile dell'impianto di destinazione o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti avviati a riciclo, in conformità delle normative vigenti.
- 6) E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente che, qualora difforni tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, determinerà il recupero della quota di riduzione indebitamente applicata.

*Art. 32 - RIDUZIONI PER LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI*

- 1) I locali e le aree in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, non sono assoggettati al tributo purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.
- 2) In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti speciali e urbani, e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano questi ultimi, l'intera superficie tassabile è ridotta in misura percentuale in relazione alla potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, comprovante la produzione di detti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti in materia.
- 3) Per fruire della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, avendo cura di produrre annualmente, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, apposita documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate, che, in mancanza, potrà essere richiesta anche dal Comune.
- 4) In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.
- 5) Trovano altresì applicazione le riduzioni di cui all'art. 23, commi 9 e 10, del presente regolamento.

## CAPO V - DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO

### *Art. 33 - TRIBUTO GIORNALIERO*

- 1) Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da tali soggetti.
- 2) L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- 3) La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell'occupazione.
- 4) La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365), maggiorando il risultato, per l'anno 2014, del 50%; a decorrere dal 1° gennaio 2015 la maggiorazione è stabilita in misura non superiore al 100%, fermo restando che con deliberazione consiliare di approvazione annuale delle tariffe TARI sarà stabilita la misura percentuale di tale maggiorazione.
- 5) E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
- 6) L'obbligo di dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- 7) L'obbligo di presentazione della dichiarazione si intende assolto con il pagamento del tributo, da effettuare contestualmente alla tassa/canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste per la stessa.
- 8) Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del Canone Unico Patrimoniale ai fini della riscossione del tributo giornaliero, laddove il servizio è affidato all'esterno, il gestore collaborerà col Comune secondo modalità concordate col gestore medesimo.
- 9) Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante nei mercati comunali, corrispondono il tributo sulla base delle giornate programmate.
- 10) Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) che si svolgono in locali pubblici o privati o su aree pubbliche o private od aree private di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, il Comune può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto organizzatore medesimo applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all'attività prevalente considerando tale quella che occupa la superficie maggiore previa dichiarazione dello stesso soggetto organizzatore.
- 11) Per le occupazioni temporanee poste in essere in qualsiasi occasione, l'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'autorizzazione trasmetterà al gestore, qualora il servizio sia affidato all'esterno, le indicazioni necessarie per l'organizzazione del servizio.
- 12) Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

### *Art. 34 - APPLICAZIONE DEL TRIBUTO GIORNALIERO PER OCCUPAZIONI ABUSIVE*

- 1) In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione al Regolamento di applicazione del Canone Unico Patrimoniale, il tributo giornaliero è recuperato

contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

#### ***Art. 35 - TRIBUTO PROVINCIALE***

- 1) Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
- 2) Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
- 3) Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1.7.2020 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21.10.2020.
- 4) Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Città Metropolitana di Bari è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1.7.2020.



## CAPO VI - DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

### *Art. 36 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE*

- 1) I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
    - il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
- 2) Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
- 3) La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia, o di altra componente della stessa, nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge ovvero dal presidente/rappresentante;
  - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comum.
- 4) Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

### *Art. 37 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE*

1. **I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.**
2. **Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.**
3. **I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento di cui al comma 1 (inizio, variazione, cessazione dell'occupazione). La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico dell'ufficio protocollo comunale o a mezzo posta con raccomandata a/r o posta elettronica certificata o, infine, tramite lo sportello online qualora attivato. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio con raccomandata a/r, o alla data del rapporto di consegna nel caso di invio a mezzo posta elettronica certificata, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.**
4. **All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di**



pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti, privilegiando, in ogni caso, forme di invio telematica di posta elettronica.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.
5. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

#### Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Il recapito postale e di posta elettronica del contribuente;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- e. Numero degli occupanti dei locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- f. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- g. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

#### Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
  - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
  - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
  - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
  - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
  - f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
  - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
  - h. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa ovvero l'effettiva non produzione dei rifiuti nei locali e/o nelle aree. In caso di presentazione della stessa nei termini il

**contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.**

**7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di 90 giorni dal decesso.**

**8. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa.**

#### *Art. 38 - TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO*

- 1) La TARI è corrisposta a regime in unica soluzione entro la scadenza della prima rata ovvero in quattro rate fissate alle seguenti scadenze:
  - 1° rata entro il 30 aprile dell'anno di competenza;
  - 2° rata entro il 31 luglio dell'anno di competenza;
  - 3° rata entro il 30 settembre dell'anno di competenza;
  - 4° rata entro il 01 dicembre dell'anno di competenza.
- 2) Gli avvisi di pagamento di cui all'art. 39, comma 3, a richiesta del contribuente e salvi i casi di cui all'articolo 15-ter del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, efficace ai fini dell'applicazione del tributo, possono essere ulteriormente rateizzati con le modalità di cui all'art. 17 del vigente Regolamento Generale delle Entrate comunali, per quanto compatibile, alle seguenti ulteriori condizioni:
  - a) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per

i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

b) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;

c) l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 100 euro;

d) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;

e) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;

f) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'art. 1, comma 165, L. 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune.

3) La Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento indicati al comma 1 in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

### *Art. 39 - VERSAMENTO DEL TRIBUTO*

- 1) La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune prioritariamente attraverso l'utilizzo della piattaforma PagoPA ai sensi dell'art. 1, co. 8 del D.L. 162/2019 ovvero mediante il modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
- 2) Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
- 3) L'avviso di pagamento, che deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, conformato alle indicazioni contenute nelle deliberazioni ARERA, è di norma reso disponibile attraverso sistemi informativi appositamente messi a disposizione dal Comune ovvero attraverso posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata; in assenza, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico attraverso le specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
- 4) Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo, fermo restando l'imputazione delle relative poste contabili in entrata e in uscita agli esercizi finanziari di competenza, a meno che il contribuente non richieda il rimborso del credito.
- 5) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione e, se dovuto, deve essere eseguito entro i termini di legge.
- 6) Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito. Ai fini dell'applicazione della compensazione, il contribuente deve presentare al responsabile del tributo, entro il termine di scadenza per il pagamento, apposita istanza ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, contenente la volontà di adempiere all'obbligazione tributaria, in tutto o in parte, utilizzando il credito vantato, con allegazione della documentazione comprovante. Il Funzionario Responsabile, sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute e accertata la sussistenza del credito, provvede ai sensi dell'art. 1, co. 164 della L. 296/2006 entro il termine di 180 giorni, ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione notificandolo al contribuente.
- 7) Il contribuente può presentare all'Ufficio Tributi, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 37, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso di cui al precedente comma 3.
- 8) L'Ufficio Tributi predispose specifica modulistica per il reclamo scritto, disponibile gratuitamente e scaricabile dal sito web comunale, che deve contenere almeno i seguenti campi:
  - a) il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare il reclamo;
  - b) i dati identificativi del contribuente:
    - il nome, il cognome e il codice fiscale;

- la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
  - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
  - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
  - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
  - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
  - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi.
- 9) È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 8.
- 10) Con riferimento alle richieste di cui al comma 7, l'Ufficio Tributi invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta sono indicati almeno i seguenti elementi minimi:
- il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
  - la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
  - la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
  - l'elenco della eventuale documentazione allegata.
- 11) Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di Giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
- 12) Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato, ai sensi dell'art. 1, co. 167 della L. 296/2006, direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 8, lett. b).
- 13) Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'art. 1, co. 164 della L. 296/2006. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

#### *Art. 40 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO*

- 1) La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile della IUC – per la gestione inerente la TARI. Al funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e

gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

- 2) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- 3) In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 e.e..

## CAPO VII - ACCERTAMENTI - SANZIONI - CONTENZIOSO

### *Art. 41 - ACCERTAMENTI*

- 1) Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 13, comma 1 del D.Lgs. 471/97, oltre agli interessi di mora e l'aggravio degli oneri di riscossione e spese di notifica.
- 2) Per l'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione ovvero per l'omesso, tardivo o insufficiente versamento, è notificato al soggetto passivo ai sensi dell'art. 1, comma 161 e succ. della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e con le modalità indicate al precedente comma 1, rituale avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
- 3) L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
- 4) E' ammesso il pagamento rateale ai sensi del vigente Regolamento Generale delle Entrate comunali.
- 5) Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### *Art. 42 - SANZIONI*

- 1) In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste ai commi da 694 a 701 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 e ss.mm.ii..

### *Art 43 - CONTENZIOSO*

- 1) Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
- 2) Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

### *Art. 44 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI*

- 1) I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.